

ACCORDO QUADRO

TRA

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (d'ora innanzi denominato **CNR**), con sede in Roma - 00185, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, rappresentato dal Presidente Prof. Massimo INGUSCIO;

e

l'**Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia** (d'ora innanzi denominato **IEMEST**), con sede in Palermo in Via M. Miraglia, 20 - C.F. 97238720821 rappresentato dal Presidente Prof. Bartolomeo SAMMARTINO;

e

di seguito denominati congiuntamente Parti

PREMESSO CHE

- in base al Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", il CNR è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR si articola in Dipartimenti all'interno dei quali si portano avanti molteplici progetti aventi come oggetto attività di ricerca, diffusione e valorizzazione in settori strategici quali Terra e Ambiente, Energia e Trasporti, Agricoltura e Alimentazione, Medicina, Scienze della Vita, Progettazione Molecolare, Materiali e Dispositivi, Sistemi di Manifattura avanzati, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, Identità culturale, Patrimonio Culturale

- il CNR è altresì impegnato nello sviluppo delle applicazioni dei suddetti temi di ricerca in collaborazione anche con altri Enti di ricerca, Università e imprese;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;
- lo IEMEST è un Istituto di Ricerca, Cultura e Alta Formazione riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università italiano, senza scopo di lucro;
- lo IEMEST è stato ufficialmente costituito il 10 giugno 2009 col lo scopo di generare, trasferire, condividere e divulgare la conoscenza e l'innovazione tecnologica attraverso attività scientifiche, socio-culturali, consulenziali e di assistenza tecnica;
- lo IEMEST è articolato in Dipartimenti ed è fornito di un Comitato Scientifico e di un Advisory Board internazionale; i Ricercatori associati all'Istituto portano avanti tematiche scientifiche inerenti studi di Biotecnologia, Biomedicina, Scienze della Materia, Scienze Sociali e Legali e Scienze Geografiche.
- le attività scientifiche dello IEMEST contemplano problematiche relative alle scienze di base ed applicate, sociali e tecnologiche; la partecipazione a bandi europei e nazionali per progetti di ricerca, borse di studio, scambi internazionali, attività di alta formazione; l'organizzazione di congressi e simposi nazionali ed internazionali; il sostegno delle attività editoriali tecnico-scientifiche;
- lo IEMEST persegue inoltre l'obiettivo della promozione di attività culturali in Italia e all'estero, favorendo lo sviluppo di iniziative destinate all'alta formazione culturale, scientifica e sociale, mediante l'utilizzo dei mezzi d'informazione e formazione più all'avanguardia;
- lo IEMEST pertanto considera fondamentale e strategico, per i suoi obiettivi istituzionali, contribuire a potenziare la crescita e la formazione dei giovani ricercatori attraverso Accordi Quadro con altre Università e Istituti di Ricerca di elevato standard dell'Area Euro-Mediterranea, sì da potenziare le iniziative (attivazione di borse di studio, dottorati, borse post-dottorato, etc.) rivolte agli stessi;
- le Parti intendono avviare una collaborazione identificando progetti, a livello nazionale e internazionale, relativi a aree di reciproco interesse, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

2. Il presente Accordo Quadro richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future Convenzioni Operative.

Articolo 2 – Finalità

1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti al fine di favorire l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Le Parti, nel rispetto del proprio programma di attività annuale, si impegnano a:

- promuovere, sviluppare e realizzare a livello nazionale e internazionale progetti comuni di ricerca aventi come oggetto le tematiche esposte in premessa;
- partecipare congiuntamente ad iniziative e bandi comunitari ed extracomunitari volti a implementare ulteriormente le attività di ricerca portate avanti dalle parti;
- sviluppare sinergie e collaborare attivamente, nei modi e termini di seguito specificati, al fine di promuovere e sviluppare al meglio attività di alta formazione, quali ad esempio Masters e Corsi di perfezionamento;
- promuovere servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico anche mediante scambio di risorse umane, strutturali e tecnologiche.

3. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di apposite Convenzioni operative, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del presente Accordo, che saranno acquisite dalle Parti secondo gli ordinamenti interni di ciascuna.

Articolo 3 – Partecipazioni

1. Le Parti, potranno, l'una nei confronti dell'altra, offrire reciprocamente adeguato supporto tecnico e tecnologico, attraverso il proprio personale, nonché attraverso le proprie strutture e attrezzature.

2. Ciascuna Parte, potrà, su richiesta dell'altra e nelle forme previste e consentite dalle normative legislative e regolamentari, autorizzare il proprio personale a partecipare ad attività che si svolgono presso le strutture dell'altra e/o presso Istituti o enti collegati, e ciò al fine di svolgere congiuntamente le attività di cui all'art. 2.

3. Ciascuna Parte potrà altresì proporre alle altre l'associatura di propri componenti di eccellente qualificazione scientifica ed elevato spessore culturale, previa valutazione del Comitato d'indirizzo di cui all'articolo seguente, secondo le normative previste dagli ordinamenti vigenti all'interno di ciascuna Parte.

Articolo 4 – Comitato di indirizzo

1. Le Parti convengono di istituire un Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l'effettiva attuazione del presente Accordo Quadro e per il coordinamento delle attività di collaborazione composto come segue:

- dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
- dal Presidente dello IEMEST o da un suo delegato;

2. Il Comitato resta in carica per la durata dell'Accordo e viene rinominato in caso di rinnovo dell'Accordo medesimo.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza. Il Comitato potrà altresì riunirsi per via telematica.

4. Il Comitato di indirizzo svolgerà le seguenti funzioni:

- a) favorire l'interazione tra i gruppi di ricerca operanti nei rispettivi Dipartimenti per implementare ulteriormente la qualità delle attività scientifiche in atto alla stipula dell'accordo, in un quadro di crescente competitività internazionale nei vari settori della ricerca scientifica e tecnologica.
- b) individuare scenari strategici futuribili nei settori della ricerca ricompresi nelle tematiche dei Dipartimenti attivati dalle parti e indicate in premessa per lo sviluppo di sinergie comuni;
- c) proporre nuovi programmi di ricerca congiunti finalizzati anche alla realizzazione di infrastrutture e al trasferimento tecnologico delle tematiche individuate nel presente Accordo Quadro;
- d) stipulare specifiche Convenzioni operative, di cui all'art. 5, per attuare le forme di collaborazione di cui alle finalità espresse all'art. 2;
- e) valutare proposte di associatura di componenti di eccellente qualificazione scientifica ed elevato spessore culturale avanzate dalle Parti, come previsto all'art. 3;
- f) promuovere altri temi di interesse comune diretti al conseguimento degli scopi di cui al presente Accordo Quadro.

5. Il Comitato si riunirà con cadenza almeno annuale per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati nell'art. 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e di constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Articolo 5 – Convenzioni operative

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dal Comitato di Indirizzo e sottoscritte dalle Parti secondo gli ordinamenti interni di ciascuna.
2. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti, la definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione, il regime dei risultati scientifici e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
3. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Articolo 6 – Importo e impiego delle risorse finanziarie

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti salvo quanto previsto per le spese di missione dall'art. 4, comma 3.
2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni operative di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 5.

Articolo 7 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. Il presente accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo con accordo scritto tra le parti.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordati tra le Parti e redatte in forma scritta nonché controfirmate dai rappresentanti di ciascuna Parte.
3. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo ai sensi degli artt. 13 e 14 regolamento UE 2016/679 (codice in materia di protezione di dati personali)

Articolo 9 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Roma.

Il presente Accordo è redatto in due originali, uno per ognuna delle Parti

Roma,

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente

Prof. Massimo INGUSCIO

l'Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia

Il Presidente

Prof. Bartolomeo SAMMARTINO
